

5658/13



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 18/01/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENNARO MARASCA

Dott. ANTONIO BEVERE

Dott. STEFANO PALLA

Dott. GERARDO SABEONE

Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO

- Presidente - SENTENZA
N. 88
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 16519/2012
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

~~SENTENZA~~ ORDINANZA

sul ricorso proposto da:


CAVALLI MAURO N. IL 21/07/1963

avverso l'ordinanza n. 27/2012 TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA, del
07/03/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
~~lette~~ sentite le conclusioni del PG Dott. *Pietro Gaeta che ha chiesto*
l'assunzione inibitoria del ricorso

Udit i difensor Avv.;

SE



RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Riesame, con ordinanza del 7 marzo 2012, ha confermato il decreto del 13 febbraio 2012 del GIP del Tribunale di Bologna con il quale, nell'ambito del procedimento penale a carico di Cavalli Mauro indagato per il delitto di diffamazione in danno di Desi Bruno, era stata applicata la misura cautelare reale del sequestro preventivo del sito "www.garantedelcarcere.it".

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, lamentando:

a) una violazione della legge processuale, per la non dichiarata perdita di efficacia del provvedimento di sequestro a cagione della trasmissione tardiva degli atti al Giudice del riesame in violazione del disposto dell'articolo 309 commi 5 e 10 cod.proc.pen.;

b) una violazione di legge in merito alla non accertata invalidità delle proposte querele, perchè non depositate da persona ritualmente incaricata;

c) una motivazione illogica, incompleta e insufficiente sul punto della affermata mancata dimostrazione della tardività delle querele;

d) una contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di diffamazione aggravata;

e) una motivazione contraddittoria ed illogica in merito alla ritenuta mancata sussistenza della scriminante del diritto di cronaca;

f) una motivazione contraddittoria sul merito delle affermazioni diffamatorie;

g) una motivazione contraddittoria ed illogica in merito alla ritenuta irrilevanza delle integrazioni delle denunce-querele;

h) una motivazione contraddittoria ed illogica in merito alla ritenuta impossibilità di limitare il sequestro ai soli fogli elettronici incriminati;

i) una motivazione contraddittoria ed illogica in merito alla ritenuta sussistenza del periculum in mora.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Altra Sezione di questa Corte, ravvisando un contrasto di giurisprudenza tra una recentissima preannunciata decisione e, di converso, i



numerosi precedenti che, in linea con la decisione delle Sezioni Unite 29 maggio 2008 n. 25932, avevano escluso che la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame, oltre il quinto giorno, comportasse l'inefficacia sopravvenuta della misura e che la tardiva trasmissione degli atti al Tribunale del riesame comportasse l'automatica inefficacia della misura reale, essendo comunque necessario saggiare la resistenza del provvedimento cautelare, anche in mancanza degli atti non trasmessi, il 6 maggio 2011 aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite, decisione respinta con provvedimento Presidenziale del 24 maggio 2011, che aveva ravvisato l'intempestività della rimessione in assenza della motivazione del provvedimento denunciato;

2. Il 16 giugno 2011 veniva depositato il provvedimento motivato della Terza Sezione (n. 24163/11) al quale era stato fatto riferimento sia nell'ordinanza di rimessione che nel provvedimento Presidenziale ove, pur dandosi atto della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale la modifica della L. n. 332 del 1995, articolo 16 non era applicabile alle misure cautelari reali, per le quali il termine perentorio di dieci giorni per la decisione decorreva dal momento della ricezione di tutti gli atti necessari alla decisione, si erano ritenuti tali orientamenti non condivisibili perché in contrasto con l'esigenza fatta propria dal legislatore del 1995, che aveva inteso rendere certo il termine di conclusione del procedimento del riesame e tale esigenza riguardava la ragionevolezza intrinseca del sistema ancor prima che la natura del bene tutelato (diritti della persona o diritti reali), sicché alla luce del principio di ragionevolezza il fatto che il legislatore non avesse esplicitamente modificato la disposizione dell'articolo 324 cod.proc.pen. non escludeva che quest'ultima potesse essere interpretata, in chiave sistematica, nel senso della perentorietà del termine per la trasmissione degli atti in modo simmetrico a quanto stabilito per le misure cautelari personali.

3. Con ordinanza del 23 settembre 2011 la medesima Sezione di questa Corte sottoponeva nuovamente la questione alle Sezioni Unite ma le Sezioni Unite, con la decisione 29 marzo 2012 n. 19046, non entravano nel merito effettivo della questione dianzi indicata per questioni di rito.

Con ordinanza, resa all'udienza del 5 giugno 2012, a sua volta questa Sezione sottoponeva ulteriormente la medesima questione alle Sezioni Unite ma, anche in questo caso, il Supremo Consesso, con decisione resa all'udienza del 20 dicembre 2012 non ancora depositata (v. informazione provvisoria n. 37) non ha risolto il lamentato contrasto, dichiarando inammissibile il ricorso per una sopravvenuta carenza d'interesse.



4. Ritenuto che, anche alla luce delle predette motivazioni, questo Collegio ritiene di dover denunciare nuovamente il contrasto giurisprudenziale, tenuto conto che l'interpretazione del sistema normativo, con riguardo all'integrazione degli atti costituenti il fascicolo del Tribunale del riesame e alla natura dei termini di decisione del predetto Tribunale, sia per le misure cautelari personali, sia per quelle reali, si compone di una pluralità di pronunce che non hanno ritenuto illegittima l'integrazione degli atti nè la mancata osservanza del termine (v. n. 5324 del 24/11/2000 Rv. 218186; n. 25 del 05/07/1995 Rv. 202016 n. 14 del 18/06/1993 Rv. 194309 n. 19853 del 27/03/2002 Rv. 221393 N. 3519 del 1995 Rv. 202180; N. 376 del 2000 Rv. 216967; N. 669 del 2000 Rv. 215406; N. 4372 del 2000 Rv. 215652; n. 7475 del 21/01/2009 Rv. 242918 n. 25932 del 29/05/2008 Rv. 239698 n. 6597 del 16/02/2006 Rv. 233163 n. 42508 del 08/10/2002 Rv. 22540; n. 26593 del 19/05/2009 Rv. 244331 N. 42963 del 2007 Rv. 238099); che secondo il Collegio, invero, l'esigenza sistematica di assicurare il pieno rispetto del principio devolutivo dell'impugnazione, in una con la particolare struttura della misura cautelare reale, che non intacca il diritto costituzionalmente protetto limitandone solo la disponibilità, rende pienamente ragione della perentorietà anche di tale termine, tenuto presente che la misura cautelare ha natura provvisoria e la specifica funzione, da stabilizzare in seguito, di interdire le manovre dispersive dei beni soggetti a cautela;

5. Osservato che, in definitiva, appare necessario ed opportuno l'intervento delle Sezioni Unite sul punto;

P.T.M.

La Corte, rimette il ricorso alle SSUU penali ai sensi dell'art. 618 cod.proc.pen.

Così deciso in Roma, il 18/1/2013.

Il Consigliere estensore

DEPOSITATA IN CANCELLERIA	
addl	- 4 FEB 2013
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise	

Il Presidente

E' copia conforme all'originale
per uso d'ufficio:

Roma, li **5 FEB. 2013**

Il funzionario giudiziario
Carmela Lanzuise

